



LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24 03 1980 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02 04 1980 N. 0014

SUPPLEMENTO 00 00 1900 N. 0002

Disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia

ARTICOLO 1

La Regione al fine di potenziare lo sviluppo delle imprese artigiane attraverso le garanzie primarie prestate dalle cooperative artigiane di garanzia concede a tali cooperative contributi: a) per l' integrazione del patrimonio sociale; b) per le spese di costituzione e di primo impianto; c) per le spese di gestione. Le cooperative artigiane di garanzia che usufruiscono dei contributi sono tenute a presentare alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno la copia del bilancio dell' esercizio precedente regolarmente approvato dall' assemblea dei soci. La Regione concede altresì ai soci delle cooperative artigiane di garanzia un contributo annuo in conto capitale sul capitale iniziale dei mutui da essi contratti e garantiti dalle cooperative stesse. Il limite massimo dell' importo di garanzia sui mutui concessi ai soci e' fissato liberamente dalle cooperative artigiane di garanzia in apposite convenzioni con gli istituti di credito. La Regione tuttavia eroga i contributi in conto capitale di cui al precedente comma fino ad un importo complessivo massimo di capitale mutuato pari a quindici volte il patrimonio sociale risultante dall' ultimo bilancio approvato tenendo conto anche delle eventuali garanzie fideiussorie prestate a favore delle cooperative e indicate nel bilancio stesso nonche' degli ulteriori apporti conferiti o delle fideiussioni prestate successivamente all' approvazione del bilancio documentabili in modo certo e comunicati alla Regione con scadenza trimestrale a partire dal primo gennaio di ogni anno. I contributi nel limite degli stanziamenti di bilancio sono concessi con deliberazione della Giunta regionale alle cooperative ed ai loro soci a condizione che le cooperative stesse siano composte da un numero di soci non inferiore a cinquanta e abbiano adottato lo statuto tipo approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 22 giugno 1977 n. 153 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

Il contributo per l' integrazione del patrimonio sociale e' costituito da una somma annua derivante dalla ripartizione dell' apposito stanziamento di bilancio fra le cooperative artigiane di garanzia e determinata per ciascuna in proporzione all' ammontare delle quote sottoscritte dai rispettivi soci nel corso dell' anno dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo. La domanda di contributo deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno sottoscritta dal presidente del consiglio d' amministrazione e dal presidente del collegio dei sindaci della cooperativa stessa.

ARTICOLO 3

Il contributo per spese di costituzione e di primo impianto e' concesso ad ogni cooperativa artigiana di garanzia fino ad un massimo di lire 1.000.000 e non puo' comunque superare le spese effettivamente

sostenute. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di costituzione della cooperativa e devono essere corredate dall' atto costitutivo dallo statuto e dal rendiconto delle spese sostenute.

ARTICOLO 4

Il contributo per le spese di gestione sostenute dalle cooperative artigiane di garanzia e' concesso nella misura di lire 1.000.000 all' anno ad ogni cooperativa e non puo' comunque superare l' importo delle spese effettivamente sostenute risultanti dal bilancio d' esercizio per il quale il contributo viene richiesto. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate da un rendiconto delle spese sostenute nell' anno precedente sottoscritto dal presidente del collegio sindacale della cooperativa.

ARTICOLO 5

Il contributo previsto dal terzo comma dell' articolo 1 e' stabilito nella misura del 2 per cento all' anno sul capitale iniziale dei mutui. Il contributo e' versato direttamente agli istituti di credito i quali provvedono a detrarre l' ammontare dalla prima rata successiva al versamento del contributo stesso. I rapporti tra la Regione le cooperative di garanzia e gli istituti di credito per l' erogazione dei contributi sono regolati da apposite convenzioni.

ARTICOLO 6

La concessione del contributo di cui al precedente articolo e' disposta sulla base di rendiconti trimestrali che le cooperative trasmettono alla Regione entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre. Il primo trimestre si considera scaduto il 28 febbraio 1980. I rendiconti devono contenere: 1) la denominazione dell' istituto finanziatore; 2) la denominazione e la sede delle imprese artigiane finanziate; 3) la data di stipulazione l' ammontare la durata dei singoli mutui; 4) l' importo dei contributi per ciascun anno. I rendiconti di cui sopra devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio dei sindaci delle cooperative. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con contributi concessi da altri enti.

ARTICOLO 7

L' eventuale residuo dell' apposito stanziamento di bilancio che risultasse disponibile dopo gli interventi previsti dall' articolo 5 sara' ripartito entro il termine di ogni esercizio finanziario tra le cooperative in possesso di requisiti di cui all' articolo 1 in proporzione all' importo totale dei finanziamenti accordati ai rispettivi soci nel corso dell' anno.

ARTICOLO 8

Sono abrogati:

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 1

Sono abrogati: - l' articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni;

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 2

Sono abrogati:

OMISSIS

- l' articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 1976 n. 2;

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 3

Sono abrogati:

OMISSIS

- il comma secondo dell' articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1978 n. 28;

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 4

Sono abrogati:

OMISSIS

- gli articoli 7 8 9 10 11 12 13 del regolamento regionale 20 agosto 1973 n. 1.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 5

Sono abrogati:

OMISSIS Il terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1978 n. 28 e' modificato come segue:

<< Agli oneri derivanti dalla applicazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede per gli esercizi successivi con i relativi bilanci >>.

ARTICOLO 8 SUBARTICOLO 6

Sono abrogati:

OMISSIS

Qualsiasi altra norma in contrasto con la presente legge e' abrogata.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 1

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dello stanziamento di lire 420.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7900 << Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1980 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 2

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dello stanziamento di lire 420.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7900 << Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1980 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli: - 7915 << Contributi per l' integrazione del patrimonio delle cooperative artigiane di garanzia >> con lo stanziamento di lire

60.000.000 in termini di competenza e di cassa;

OMISSIS

Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 3

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dello stanziamento di lire 420.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7900 << Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1980 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 7920 << Contributi per le spese di costituzione e di primo impianto delle cooperative artigiane di garanzia >> con lo stanziamento di lire 1.000.000 in termini di competenza e di cassa;

OMISSIS

Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 4

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dello stanziamento di lire 420.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7900 << Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1980 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 7925 << Contributi per le spese di gestione per le cooperative artigiane di garanzia >> con lo stanziamento di lire 5.000.000 in termini di competenza e di cassa;

OMISSIS

Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 5

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dello stanziamento di lire 420.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7900 << Contributi per il credito di esercizio alle imprese artigiane e per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1980 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 7930 << Contributi sul capitale iniziale dei mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia >> con lo stanziamento di lire 354.000.000 in termini di competenza e di cassa. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 6

Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 24 marzo 1980

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1980

___Num:0017

___Boll__Uff__Num:14

___Boll__Uff__Anno:1980